

CORTE FEDERALE – C.U. n.13 del 19 luglio 2004

Riunione del 28.6.2004

Dott. LUIGI DE FICCHY
Avv. FRANCO FABRIANI
Avv. CLAUDIO DI TULLIO

Presidente
Componente estensore
Componente

CF/9 - Ricorso del tesserato Luigi GAIO. Presidente della A.S. Volley Somma, avverso la decisione della CAF – sezione distaccata Campania e Puglia pubblicata in data 17.5.04

-
-

La Corte Federale in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente decisione:

svolgimento del procedimento

con provvedimento in data 6.4.04 (C.U. n.24) il Giudice Unico Regionale Campania irrogava a Luigi Gaio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 180 “constatato che al termine dell’incontro il tesserato Gaio Luigi, non iscritto a referto ma identificato dai giudici di gara, si portava nei pressi degli spogliatoi arbitrali ed intrattenendosi con dirigenti della squadra ospitante, ed in presenza di altre persone, esternava una serie di dichiarazioni lesive della dignità, del decoro e dell’imparzialità degli organi federali, in totale dispregio dell’art.2 R.A.T.”.

Avverso tale provvedimento il tesserato proponeva rituale appello alla CAF sezione distaccata di Campania e Puglia, comparso di persona dinanzi a tale giudice in data 14.5.04.

./.

In data 17.5.04 la CAF sezione distaccata rigettava il gravame proposto, motivando sia in ordine alla competenza del GUR, sia in ordine alla legittimità del provvedimento, sia in ordine alla congruità della sanzione, confermando integralmente il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione del Giudice di Appello propone rituale ricorso il Gaio dinanzi a questo Giudice di legittimità, segnalando che la CAF non ha, a suo die, tenuto conto:

- che i fatti sono avvenuti a gara ultimata ed il tesserato Gaio non era a referto,
- che il Giudice Unico è competente a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e non può giudicare quindi su quanto un tesserato non a referto e a

fine gara possa aver detto in un colloquio tenuto con altro tesserato nei pressi dello spogliatoio degli arbitri;

- che vi è difformità fra quanto riferito dall'arbitro e quanto riportato nel provvedimento del G.U.R.;
- che in casi ben più gravi il Giudice Unico ha irrogato sanzioni di gran lunga inferiori.

All'udienza del 28.6.04, celebratasi dinanzi a questa Corte Federale, compariva il Gaio e venivano verbalizzate le seguenti

conclusioni

- per il Procuratore Federale: rigetto del ricorso e conferma delle decisioni di primo e di secondo grado;
- per Luigi Gaio: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata.

motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Preliminarmente va affermata la competenza del Giudice Unico ad infliggere le sanzioni disciplinari di cui all'art.33 Reg. Giur., nel rispetto ed entro i limiti di cui all'art.8 comma 3 R. G.

./.

Tale potere è attribuito al G.U. dalla norma contenuta nell'art.65 R.G. ed è esteso al G.U.R. dall'art.10 R.G.

Per ciò che attiene alla sanzione della sospensione a tempo determinato, osserva la Corte che il limite è esclusivamente quantitativo, dovendosi contenere la sanzione inflitta dal G.U. entro il limite della durata di mesi sei.

Circa le eccezioni relative sia alle circostanze di tempo dei fatti (rilevate dall'arbitro dopo la fine della gara) e di non iscrizione a referto del prevenuto, esse del pari non meritano accoglimento. Infatti, prescrive l'art.8 R.G. che “appartiene al G.U. la competenza a giudicare in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, Sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare”. Non può pertanto sussistere alcun dubbio sulla piena competenza a decidere del GUR nel caso di specie.

Egli ebbe ad attingere i fatti ascritti al Gaio direttamente dal rapporto arbitrale (documento ufficiale, fonte primaria e indefettibile di prova), il Gaio si trovava, in occasione dello svolgimento della gara, all'interno dell'impianto, a nulla rilevando se fosse o meno iscritto a referto. Egli, come ogni tesserato, era tenuto alla scrupolosa osservanza dei propri doveri di condotta corretta, derivante dai regolamenti FIPAV (art.2 RAT).

Sul punto hanno compiutamente e correttamente motivato entrambi i giudici di merito di prima

e di seconda istanza. Il giudice di appello, inoltre, nell'osservanza del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, si è pronunciato sulla congruità della sanzione, definendo in tal guisa ogni giudizio riservato al giudice di merito.

Questa Corte, giudice di mera legittimità, non è competente a valutare la congruità del quantitativo di pena inflitta, attenendo questo esame al giudizio di merito, né, tampoco, può esaminare comparativamente decisioni che si riferiscono a casi diversi e che, del pari, riguardano il merito, esulando siffatte attività dai compiti e dalle competenze del giudizio di legittimità.

./.

P.Q.M.

La Corte Federale, definitivamente pronunciando, visti gli artt.2, comma 5, e98 n.2 R.G.

DELIBERA

Di confermare la decisione impugnata, rigettando il ricorso proposto da Luigi Gaio.

Dispone altresì l'incameramento della tassa di impugnazione.

Il Presidente

Dr. Luigi De Ficchy

AFFISSO 19.07.04